

Progetto di Legge.

Articolo Unico



Il Governo del Re è autorizzato a procedere con Reale Decreto al riordinamento del pubblico servizio nei Circondarii di San Remo e d'Oneglia e nelle parti di territorio già appartenenti ai circondarii di Nizza e di Moriana non comprese nella Cessione alla Francia eseguita col Trattato del 24 Marzo 1860,

A determinarsi temporariamente il numero le residenze, le circoscrizioni territoriali delle Autorità e le rispettive giurisdizioni,

A dare tutte le disposizioni transitorie occorrenti per la regolare spedizione degli Affari in corso presso i diversi uffizii o Tribunali ed ogni altro provvedimento opportuno in seguito alla cessione sovra indicata ed ai mutamenti sopravvenuti.

Signore

Il trattato per la riunione
alla Francia di Savoia e di
Nizza porta seco la necessità di
alcune modificazioni nelle
giurisdizioni territoriali, ed è
mestieri di provvedervi di urgenza.

Nizza, già capoluogo di
provincia, avea Corte di Appello,
Governo, Consiglio Di Governo,
Proveditore agli studi, Genio Civile,
Comando militare, tutti insomma
quegli uffizi centrali a cui fanno
capo i vari rami del pubblico
servizio nei Circondari dipendenti.

Ne consegue che i Circondari
di S. Remo ed Oneglia rimangono
ora privi del loro centro amministrativo.



giudiziario e militare. Quindi
occorre dare sollecite disposizioni
temporanee e finché senza dimora
il pubblico servizio venga
riordinato in quei paesi.

Inoltre una parte del Circondario
di Nizza e della Moriana
dovendo rimanere unita allo
Stato, vi hanno alcuni comuni
o frazioni di Comuni senza
attinenza con alcuna provincia
e Circondario. A questi pure
deesi provvedere.

Formare fin d'ora una legge
di circoscrizione territoriale
stabile e normale sarebbe
impossibile. Al Parlamento
mancherebbe il tempo di
discuterla, e frattanto e quei
Circondari e quei Comuni
resterebbero senza ordinata
amministrazione.

Il Governo è quindi venuto
nel divisamento di presentare

all'approvazione vostra, Signori,
il qui unito progetto di legge, con
cui gli si conferisce la facoltà di
fare tutte le necessarie provvisioni
per mezzo di Reali Decreti.

Questa domanda è giustificata
dalla urgenza e datale necessità
di fatto che non hanno bisogno
di dimostrazione al Parlamento,
dovendo durante questa sessione
stessa, occuparsi di una nuova
circoscrizione amministrativa,
o sancirà quella che verrà
temporaneamente prescritta
dal Ministero, o ri-recherà quelle
correzioni che l'esperienza
avrà chiarito convenienti.

N.º 60.

Progetto di legge presentato dal Ministro
dell'Onorevole Presidente del Consiglio / Cavoni /

Ordinamento del pubblico servizio
nei circondarii di San Remo e di Oneglia e nelle
parti di territorio già appartenute ai circondarii
di Aulla e di Moriana.

Inviata al Re Gioiuro 1860.

Pelloni

SESSIONE 1860

N° 60-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**TEGAS, CHIAPUSSO, AIRENTI, TURATI, RUBIERI, AMEGLIO,
MONGINI, SANGUINETTI, SINEO**

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri
ministro dell'estero

nella tornata del 13 giugno 1860

Riordinamento del pubblico servizio nei circondari di San Remo e
di Oneglia e nelle parti di territorio già appartenenti ai cir-
condari di Nizza e di Moriana.

Tornata del 18 giugno 1860

SIGNORI,

Nell'esaminare il progetto di legge, col quale il Governo chiede alla Camera la facoltà di fare con decreti reali tutte le provvisioni necessarie per il riordinamento del pubblico servizio nei circondarii di S. Remo e d'Oneglia, in conseguenza della riunione alla Francia di Savoia e Nizza, si presentò alla Commissione dapprima la quistione costituzionale.

L'articolo 74 del nostro Statuto riserva espressamente al potere legislativo il regolare la circoscrizione delle provincie. Ma nulla osta che il Parlamento possa delegare questa sua facoltà al potere esecutivo, quando gravissime considerazioni e circostanze straordinarie ed affatto eccezionali gli consiglino la necessità di siffatta delegazione. E che il concorso di queste condizioni veramente esista nel caso presente, parve indubitabile agli occhi della maggioranza della Commissione.

La quale considerò la somma urgenza di non lasciare quei circondarii in una posizione del tutto anormale e pregiudici-

(60-A)

cievole, la mancanza di un progetto di circoscrizione stabile e normale da sottoporre alle discussioni e deliberazioni della Camera, in questo punto della Sessione, la conseguente necessità di dare al Governo l'autorità di procedere con reale decreto.

Se si aggiunge poi che non si tratterebbe che di una provvisione temporanea e d'urgenza, e che il Parlamento, secondo le dichiarazioni del Governo, dovrà, durante questa Sessione stessa, occuparsi di una nuova generale circoscrizione amministrativa, nella quale circostanza potrà la Camera dare un carattere definitivo a questi provvedimenti, oppure recarvi le correzioni opportune; la Commissione non potrà a meno che ritenere pienamente illesa la questione di diritto costituzionale, come le parve sufficientemente provata la ragione di convenienza.

Tuttavia si sarebbe da alcuni membri della Commissione desiderato che s'invitasse il signor ministro dell'interno a venire a spiegare in seno di essa i suoi intendimenti intorno al riordinamento in discorso, per meglio giustificare agli occhi della Camera quel voto di fiducia che si proporrebbe con questa legge di dare al Ministero. Ma quest'istanza non ebbe l'appoggio della maggioranza della Commissione, la quale crede più conveniente che la Camera rimanga per ora estranea a qualsiasi discussione di merito, che non potrebbe, allo stato delle cose, non essere che intempestiva, e forse mancante di tutti gli elementi necessari per pronunziare un giudizio con piena cognizione di causa. E perciò consiglio più savio ed opportuno il lasciare al Governo la libertà degli atti suoi e la pienezza di quella responsabilità, la quale altrimenti verrebbe divisa dalla Camera stessa.

La Commissione è persuasa che in questa delicata operazione il Governo non seguirà che la giustizia e non avrà in mira che il maggior bene della generalità di quelle interessanti popolazioni. Essa è persuasa che nel determinare, anche temporariamente, il numero, le residenze degli uffici governativi, le circoscrizioni territoriali delle autorità e le rispettive giurisdizioni, cercherà di distribuire con equa lance i benefici di questi vari centri amministrativo, giudiziario e militare, e saprà soddisfare gl'interessi, i bisogni, i voti legittimi di quelle popolazioni e stringere vieppiù il vincolo che hanno comune colla rimanente famiglia italiana.

La Commissione è infine persuasa che il Governo si farà sollecito a provvedere a quei comuni ed a quelle frazioni di comuni del circondario di Nizza e della Moriana che, in seguito alla cessione della Savoia e di Nizza alla Francia, si trovano senza attenenza con alcuna provincia e circondario; come cercherà pure di ottenere in favore di quei paesi di frontiera tutte le facilitazioni che saranno possibili nel loro interesse agricolo e commerciale.

Ed è per tali considerazioni, o signori, che la Commissione vi propone di aderire alla domanda del Governo, formolata nel presente schema di legge.

La Commissione volle soltanto aggiungere alla parola *riordinamento* quella di *provvisorio*, per togliere ogni dubbio, se vi potesse essere, circa il carattere temporaneo di questa legge e per attenuare così l'importanza del potere eccezionale che al Governo si conferisce.

(60-A)

TEGAS, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

~~Articolo unico.~~

~~Il Governo del Re è autorizzato a procedere con reale decreto al riordinamento del pubblico servizio nei circondari di San Remo e d'Oneglia e nelle parti di territorio già appartenenti ai circondari di Nizza e di Moriana non comprese nella cessione alla Francia eseguita col trattato del 24 marzo 1860,~~

A determinarvi temporariamente il numero, le residenze, le circoscrizioni territoriali delle autorità e le rispettive giurisdizioni,

A dare tutte le disposizioni transitorie occorrenti per la regolare spedizione degli affari in corso presso i diversi uffici o tribunali, ed ogni altro provvedimento opportuno in seguito alla cessione sovrindicata ed ai mutamenti sopravvenuti.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere con reale decreto al provvisorio riordinamento del pubblico ~~ecc., il resto dell'articolo come centro.~~

Approvato nella Camera del 20. Giugno 1860.

Sella